

MATERIALI PER IL SEMINARIO DI AUTOAGGIORNAMENTO SULLE NORMATIVE DI GESTIONE DEI RIFIUTI PREVISTO A CARRARA IL 28/06/08

Cari amici,

per rendere meno oneroso e più produttivo l'incontro vi sintetizzo alcuni punti principali su cui indirizzare la nostra attenzione. Infatti sarebbe "massacrante" e dispersivo pretendere di passare in rassegna tutta la revisione del GLGS 152/06 (avvenuta attraverso il DLGS n. 4 del 16/01/08). Per questo, anche in "considerazione del ragionamento concentrato attorno alla questione della **AUTORIDUZIONE DELLA TARIFFA** (ma anche della TARSU dove ancora vige) porrò al centro principalmente gli aspetti ad essa collegati. Naturalmente un accenno di massima andrà anche ad altre questione senza tuttavia sviscerarle. Penso che assumere questo atteggiamento "pragmatico" offrirà maggiore concretezza per tutti noi attivisti chiamati ad aumentare le nostre conoscenze "di merito".

CONSIDERAZIONI GENERALI

Non sfuggirà a nessuno lo strano destino del DLGS 152/06 approvato in fine di legislatura del Governo di centro destra diventato vigente con il Governo di centro sinistra e da esso modificato con un importante provvedimento entrato in vigore quasi al momento del nuovo cambio governativo.

C'è da giurarci che il cosiddetto "secondo correttivo" approvato dal defunto Governo Prodi e dal Parlamento verrà modificato pesantemente, anche alla luce dei "fascistoidi" decreti emanati da Berlusconi (ma non dimentichiamolo anche dalle ultimissime sedute del Governo Prodi).

Le novità introdotte dal "secondo correttivo" SONO MOLTO BUONE e finchè rimarranno vigenti (cioè almeno un anno prima che il complesso processo di revisione le "cassi") saranno utili riferimenti da "impugnare" a favore delle nostre battaglie.

Altro aspetto da considerare è che il 152/06 definito non a caso "IL CODICE AMBIENTALE" è formato da sei parti inerenti i principi generali applicativi dell'articolo 174 del trattato dell'Unione Europea (articolo 3-ter) la gestione idrica e del suolo, l'applicazione delle valutazioni ambientali (VIA, VAS ,AIA) . La parte a cui facciamo riferimento E' LA QUARTA PARTE inerente RIFIUTI E BONIFICHE "che "incorpora" il vecchio DLGS 22/97 (il "decreto Ronchi") e la prima stesura caratterizzata dal Ministro Matteoli.

IL "CODICE AMBIENTALE" prima di dividersi in "sezioni" ASSUME DEI "PRINCIPI GENERALI" DI GRANDE RILEVANZA (QUASI COSTITUZIONALE) CHE DEVONO INFORMARE IN MODO OBBLIGATORIO (cogente) TUTTE LE PROCEDURE DI SETTORE.

In particolare l'articolo 3-ter (o "principio dell'azione ambientale") recita che ..."la tutela del patrimonio ambientale e culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche ... MEDIANTE UNA ADEGUATA AZIONE CHE SIA INFORMATI AI PRINCIPI DELLA PRECAUZIONE, DELL'AZIONE PREVENTIVA, DELLA CORREZIONE, IN VIA PRIORITARIA ALLA FONTE DEI DANNI CAUSATI ALL'AMBIENTE, NONCHE' AL PRINCIPIO DI CHI INQUINA PAGA che ai sensi dell'art. 174, comma 2 del TRATTATO DELLE UNIONI EUROPEE regolano la politica della comunità in materia ambientale".

Queste che possono sembrare "affermazioni retoriche" al contrario COSTITUISCONO PUNTI DI RIFERIMENTO VINCOLANTI PER OGNI INTERVENTO SIA DI TIPO PROGRAMMATICO CHE "PUNTUALE". A questo articolo dà ulteriore rinforzo l'articolo 4-quater "principio dello sviluppo sostenibile" che obbliga le pubbliche amministrazioni in cui "gli interessi generali e pubblici" devono essere considerati prioritari a pur legittimi interessi privati.

Art . 178 .

... la gestione dei rifiuti deve assicurare un' elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci nonché il fine di PRESERVARE LE RISORSE NATURALI

Art. 179 (molto importante)

Il recupero dei materiali E' PRIORITARIO RISPETTO AL RECUPERO DI ENERGIA(comma 2). Questo punto, in generale noto e applicativo della "gerarchia di trattamento dei rifiuti" stabilita dalla UE è in realtà NUOVO E MOLTO EFFICACE PER RICORDARE CHE PRIMA VENGONO LE STRATEGIE DI RECUPERO DEI MATERIALI ATTRAVERSO IL RICICLAGGI E COMPOSTAGGIO ED EVENTUALMENTE SOLO DOPO IL RECUPERO DI ENERGIA (che, ricordiamolo, può avvenire anche senza bruciare i rifiuti, per esempio con la digestione anaerobica della "frazioni biodegradabili (organico e materiali cartacei- cellulósici). Lo stessa discussione sulla nuova normativa votata proprio recentemente dal Parlamento europeo e che prevede una "parziale" riclassificazione dell'incenerimento pur mantenendo "quasi" intatta la "struttura gerarchica" preesistente E' SUPERATA A NOSTRO VANTAGGIO DALLA NETTA E PERENTORIA AFFERMAZIONE CONTENUTA NEL COMMA DI CUI SOPRA.

Di più: questo comma obbliga a porre al centro della pianificazione della gestione dei rifiuti LE STRATEGIE IN GRADO DI RECUPERARE MATERIA ANZICHE' QUELLE TESE A "TERMOVALORIZZARE". Chi insiste (come sulla nostra costa, così come in Toscana ed in Campania) sulla "centralità" dei "termovalorizzatori" non solo si pone in competizione con il "dettato" della normativa ma di fatto si "assume la responsabilità politica" di OMETTERNE LA CORRETTA ATTUAZIONE (c'è abbondante materia sia per i ricorsi al TAR che per "giustificare" la "ribellione dei cittadini" attraverso l'autoriduzione delle tariffe.

Art 182

(rimasto invariato dall'originaria scrittura) è però importante poiché "fa toppa" con il 179 in quanto al comma 1 afferma che "lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti"(e quindi, a maggior ragione, alla luce della "centralità" del "recupero di materia" dev'esser "posta in un angolo", anziché "essere enfatizzata" con la "necessità" degli "impianti" (leggi: inceneritori)

Art. 183

Ridefinisce tutta la nozione di rifiuto ed in poche parole impedisce che rifiuti a tutti gli effetti (quali terre e rocce di scavo (su cui si ritorna anche in dettaglio con l'art. 186), metalli rottamati ecc) possano essere definiti "sottoprodotti" o "materie prime-seconde". Ovviamente l'ampio ventaglio di cui si occupa l'articolo in questione riguarda in generale "LE DEFINIZIONI" E QUINDI VA TENUTO D'OCCHIO quando leggiamo piani, programmazione ecc.

Articolo 184

Abrogata la norma che faceva rientrare il rifiuto di "sopravaglio" derivante da selezione meccanica dei rifiuti tra i rifiuti speciali. Tale rifiuto torna ad essere "rifiuto urbano" e non può più "viaggiare" da provincia a provincia senza preventivi accordi di programma (vedi il rifiuto che dal CERMEC di Carrara arriva all'impianto di bricchettaggio di Galliciano senza alcun accordo tra le due province) Altro dato importante il PET COCKE da petrolio torna ad essere rifiuto e non sottoprodotto assimilabile ad energia rinnovabile (ricordate la "truffa CIP6" con i soldi andati a Moratti e ai petrolieri?).

Art. 195

Definisce le competenze degli enti a partire dallo Stato. In questo quadro, in estrema sintesi LO STATO ASSUME IL POTERE DI RIDEFINIRE I CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI "RIFIUTI ASSIMILABILI" che attualmente sono stati oggetto (specialmente in Toscana) di interventi COMUNALI creando la "patologia del sistema toscano" che ha prodotto il tasso di maggior crescita dei rifiuti in Italia . Tuttavia l'articolo in questione non è ancora operativo poiché rimanda, ai fini

della propria esecutività ad un decreto attuativo che evidentemente subirà dei ritardi a causa delle mutate circostanze politiche. C'è comunque da dire che anche il "vecchio" 152 prevedeva la "deassimilazione" e che quindi i tempi delle "assimilazioni selvagge" sembrano scaduti.

Art. 197

Questo articolo RINFORZA LA FUNZIONE PROGRAMMATORIA DELLE PROVINCE.

Ciò nel nostro "caso toscano" dei "mega- ATO" significa che a fronte del tentativo di porre in mano a queste entità burocratiche "manovrate" con facilità dalla potentissima CISPEL TOSCANA (il vero "motore" dell'incenerimento: ricordate che DANIELE FORTINI, fiorentino, è il presidente della FEDEREAMBIENTE e "uomo forte" della CISPEL TOSCANA) la stessa pianificazione (sottratta in modo surrettizio alle Province) DOBBIAMO RIVENDICARE IL RUOLO CENTRALE (e comunque più vicino ai cittadini) NELLA DEFINIZIONE DEI PIANI-RIFIUTI DELLA PROVINCIA (sulla quale è meno difficile indirizzare le nostre pressioni).

Art. 203

Questo articolo (punto "p" del comma 1) stabilisce che tutti i lavoratori del settore (anche quelli non dipendenti da enti pubblici) debbano essere inquadrati nel contratto nazionale di lavoro del "settore d'igiene pubblica" evitando lo scandalo dei lavoratori delle "cooperative sociali" occupati nei "porta a porta" super sfruttati i poco motivati.

Art 205

Di questo articolo abbiamo già detto soprattutto nella "GUIDA ALL'AUTORIDUZIONE DELLA TARIFFA" scaricabile da www.ambientefuturo.org. Basterà ricordare che al comma 1 fissa gli obiettivi minimi di RD che al 2012 sono stabiliti al 65% e che entro l'anno in corso devono arrivare ad almeno il 45%. Se ciò non avverrà, al comma 3 si prevede una maggiorazione dei costi di smaltimento per i Comuni inadempienti del 20% che quindi verrà "spalmato" sulle utenze.

Art 229

IL CDR- Q (o "CDR DI ELEVATA QUALITA'" TORNA AD ESSERE RIFIUTO SPECIALE E NON GODE PIU' DI ALCUN PRIVILEGIO. Infatti con il 152 precedente il CDR- Q (o "in specifica" e cioè rispondente ai parametri stabiliti da DM 05/02/98 relativi alla presenza di cloro, metalli ecc) poteva essere bruciato nei cementifici quale "combustibile alternativo" assimilato ad energia rinnovabile senza "passare" dalle normative rifiuti.

Naturalmente vi sono ancora molti aspetti da considerare (ritocchi sull'applicazione della VIA ed AIA- Autorizzazione Integrata Ambientale) e sulle bonifiche ma forse potremmo affrontarli in ulteriori occasioni.

Gli aspetti di cui sopra già forniscono un buon bagaglio di partenza.

Rossano Ercolini- Rete Nazionale Rifiuti Zero